

Teramo li 31 AGO. 2006

Oggetto: Circolare sull'obbligo di reperibilità per il lavoratore assente per infortunio sul lavoro.

Ai Responsabili di Presidio Ospedaliero di:

- Teramo
- Atri
- S.Omero
- Giulianova

Ai Responsabili dei Distretti Sanitari di Base di:

- Teramo
- Roseto degli Abruzzi
- Atri
- Neretto (Val Vibrata)
- Montorio al Vomano

Ai Responsabili:

- Dip. Progr./Gest. Attività Economica e Finanziaria
- Affari Generali
- Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
- Dipartimento Attività Tecniche/Gestione Patrimonio
- Servizio Controllo di Gestione
- Settore Sistemi Informativi
- Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale
- Dipartimento di Prevenzione
- Dipartimento di Salute Mentale
- Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna
- Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ai Responsabili dei Servizi Dipartimentali:

- Assistenza Sanitaria di Base
- Medicina Legale
- Medicina delle Comunità
- Riabilitazione
- Farmaceutica Territoriale
- Assistenza ai Tossicodipendenti (Scr.T.)
- Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
- Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
- Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- Sanità Animale
- Igiene degli Alimenti di Origine Animale
- Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

c. p.c.

Al Direttore Amministrativo



Al fine di uniformare il comportamento dell'Azienda presso tutte le proprie sedi e di chiarire la materia in oggetto, sulla quale pervengono numerosi quesiti da parte di responsabili di articolazioni aziendali, si comunica che non esiste nessun obbligo di reperibilità per il lavoratore assente per infortunio sul lavoro; obbligo a cui deve invece sottostare il lavoratore ammalato.

Principio consolidato, confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1247/2002.

La Corte ricorda che il datore di lavoro può comunque e sempre richiedere il controllo della **condizione di infermità conseguente a un infortunio sul lavoro** (ai sensi dell'art. 5, L. 300/70).

La visita fiscale (ossia l'obbligo di reperibilità per i dipendenti assenti perché in stato di malattia) trova fondamento nella Costituzione (art. 14 comma 3) **che prevede una generale riserva di legge per la disciplina dei controlli delle infermità sul lavoro**, rinviandone l'attuazione alle leggi speciali.

A soddisfare questa riserva è intervenuta la legge n. 300/70 (statuto dei lavoratori), la quale all'art. 5 ha stabilito che il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i **servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti**, che sono tenuti a compierlo su richiesta del datore di lavoro.

Per quanto sopra chiarito, qualora i responsabili competenti ritenessero necessario il controllo ai sensi dell'art.5 della legge 300/70 sopra ricordata, potranno richiederlo all'Ente previdenziale competente.

L'ISTRUTTORE: ~~Antonio Campieri~~

IL RESPONSABILE
(Rag. Fulvio Fucilli)